

COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA

AREA AMMINISTRATIVA
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 2
SETTORE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 78 del 06.08.2014

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO 01.10.2014 – 30.09.2015 CON LA DITTA EDISON ENERGIA SPA- CIG. Z1E105EF7B.-

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** , il giorno **SEI** del mese di **AGOSTO** alle ore **16,00**;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione:

Richiamata la determinazione nr. 17 del 10.01.2014 con la quale veniva assunto impegno di spesa per fornitura energia elettrica – gas metano – acqua e spese telefoniche per l'anno 2014;

Dato atto che con la stessa determinazione veniva confermata alla Società ALPIQ ENERGIA ITALIA la fornitura di energia elettrica per gli immobili di proprietà comunale e per illuminazione pubblica, fino al 30.09.2014.

Richiamato l'art. 1 comma 7, del D.L. 06.07.2012 n. 95, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1 comma 1, della L. 07.08.2012 dr. 135 "disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", che dispone, tra l'altro, che le Amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi di energia elettrica attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S..A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento e, al comma 8, che i contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumento di acquisto di cui al comma 7 e quello indicato nel contratto.

Considerato che la gara CONSIP per la fornitura di Energia elettrica nella Lombardia in favore delle pubbliche amministrazioni ed in corso di validità è stata aggiudicata alla Ditta EDISON ENERGIA S.p.A. con sede in Foro Bonaparte, 31 20100 MILANO – Lotto 2.

La ditta EDISON ENERGIA S.p.A propone per il periodo dal 01.10.2014 al 30.09.2015 la somministrazione di energia elettrica , con modalità di pagamento a mezzo bonifico bancario.

- Visto il D.Lgs. N. 267/2000;
- Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto il B.P. 2014 approvato ed esecutivo

Vista la deliberazione n. 30/G.C./08.07.2014 , esecutiva ai sensi di legge ed avente ad oggetto "Designazione dei Responsabili di Settore ed Assegnazione Risorse ai sensi artt. 169 e 177 del D.Lgvo n. 267/2000";

DETERMINA

1. di aderire alla convenzione CONSIP per la fornitura di energia elettrica per immobili comunali e per illuminazione pubblica, per il periodo 01.10.2014 – 30.09.2015.
2. di affidare, per i motivi indicati in premessa alla Ditta EDISON ENERGIA S.p.A. con sede a Milano – Foro Bonaparte, 31 , la fornitura di energia elettrica per gli immobili comunali, e per l'illuminazione pubblica alle condizioni previste dalla convenzione Consip.
3. di dare atto che la spesa relativa ai consumi di energia elettrica, è già stata impegnata per l'anno 2014 con determinazione nr. 17 del 10.01.2014;
4. di dare atto che il contratto è stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 13 del D.L. 95/2012, ovvero con la condizione risolutiva prevista, che si riporta, ai sensi dell'art. 1339 del C.C. : “ Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23.12.1999 nr. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della L. 23.12.1999, nr. 488: Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'art. 1339 C.C. anche in deroga alle eventuali clausole difformi opposte dalle parti;
5. di provvedere alla liquidazione delle somme senza bisogno di ulteriore atto, una volta effettuate le forniture e sempreché le fatture emesse indichino una spesa non superiore alla somma impegnata con dt. 17 del 10.01.2014.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (BERTELLI Anna)

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA, CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000)

La sottoscritta BERTELLI Anna, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, li 06.08.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to BERTELLI Anna

La sottoscritta BERTELLI Anna, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, li 06.08.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to BERTELLI Anna

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

Addì 08.08.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ONESTI Vilma

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.-

Corte de' Cortesi con Cignone, 08.08.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MALVASSORI dr. Fabio
